

N. 2042-2069-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI,
DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO;**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul progetto di legge n. 2042. Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri), il 26 marzo 2009, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul progetto di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si rinvia agli stampati n. 2042 e 2069.

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

COMPAGNA; VALDITARA; RUTELLI, ZANDA**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***il 22 dicembre 2008 (v. stampati Senato nn. 586-905-955-956-960)*

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 dicembre 2008*

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2069, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MINNITI, AMICI

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di

Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

—————
Presentata il 15 gennaio 2009
—————

(Relatori: **CONTENTO**, per la II Commissione;
MARAN, per la III Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2042, e rilevato che:

esso reca una delega legislativa al Governo in materia di istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria da adibire alle attività del laboratorio nazionale al servizio della istituzione banca nazionale del DNA (articolo 18), e rimette ad appositi regolamenti di delegificazione la normativa di attuazione per il funzionamento degli organismi di nuova istituzione, nonché per l'azione di verifica da parte del Comitato nazionale per la biosicurezza (CNBBSV);

il provvedimento adotta talune espressioni imprecise o generiche che andrebbero, ove possibile, riformulate in termini più puntuali e corretti: ad esempio, l'articolo 12, comma 2, consente all'autorità giudiziaria l'accesso alle informazioni della nuova banca dati e del laboratorio previa autorizzazione della medesima autorità giudiziaria; l'articolo 13 prevede che la conservazione dei dati non possa superare un tempo massimo calcolato sulla base « dell'ultima circostanza che ne ha determinato » l'inserimento o il prelievo, senza chiarire a quale circostanza si intenda fare riferimento; inoltre, l'articolo 16, che autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione andrebbe riformulato sostituendo il riferimento ai principi e criteri, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; infine, l'articolo 18 prevede l'invio alle Camere dei decreti legislativi, mentre dovrebbe riferirsi agli schemi dei decreti legislativi;

esso reca, agli articoli 19 e 30, la previsione di adempimenti periodici di informazione agli organi parlamentari senza tuttavia fissarne con precisione i termini;

il provvedimento non fa riferimento, nella rubrica dell'articolo 16, alla presenza di una disposizione di delega, in difformità da quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

il disegno di legge approvato dal Senato dispone, all'articolo 32, la copertura finanziaria riferita ancora all'anno 2008 ed al triennio 2008-2010, per la quale occorrerebbe dunque procedere all'aggiornamento;

infine, il testo originario presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 7, comma 1, lettera *c*) — secondo cui la banca dati nazionale raccoglie anche « profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei » — dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la necessità di acquisire il consenso delle persone interessate al suddetto prelievo;

all'articolo 9 — ove si dispone che, « ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici » talune categorie di persone soggette a misure restrittive della libertà personale, tra le quali figurano sia coloro che sono sottoposti ad indagini sia coloro che risultano già destinatari di provvedimenti definitivi — dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se la disposizione opera in via generale ovvero sia necessaria una previa determinazione dell'autorità giudiziaria con riguardo a ciascun soggetto coinvolto, nonché le modalità procedurali del prelievo in relazione al mancato consenso dell'interessato, valutando eventualmente il richiamo agli articoli 224-*bis* e 359-*bis* del codice di procedura penale (introdotti dagli articoli 24 e 25 del provvedimento in esame) per la parte che si ritenga applicabile alle situazioni considerate nell'articolo in commento;

al medesimo articolo 9, comma 2 — secondo cui il prelievo di campioni biologici « può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza » — dovrebbe riformularsi la disposizione al fine di chiarire che il prelievo è consentito in tutti i casi in cui è ammesso l'arresto in flagranza, sia a carattere obbligatorio che facoltativo (articoli 380 e 381 del codice di procedura penale), coerentemente con quanto statuito dal nuovo articolo 224-*bis* del codice di procedura penale che consente i prelievi solo « quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge »;

all'articolo 12 — che consente l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria — dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire se l'accesso riguardi anche i difensori, nel quadro delle investigazioni difensive, considerato quanto si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo presentato al Senato, recante disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell'articolo in esame, e che fa espresso riferimento a richieste di accesso provenienti « nei limiti della legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive »;

all'articolo 13, comma 4 — ove si dispone che il tempo di conservazione dei dati nella banca dati nazionale del DNA è stabilito nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali — dovrebbe operarsi un coordinamento con quanto statuito dall'articolo 16 che invece prevede che il regolamento di

attuazione sia adottato sentito il Garante, senza dunque che sia richiesta alcuna intesa;

all'articolo 16 — ove si autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione per disciplinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'istituenda banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale, nonché a determinare le modalità di cancellazione dei dati e le modalità di esercizio dei poteri attribuiti in merito al Comitato nazionale per la biosicurezza (CNBBSV) — dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se lo strumento normativo del regolamento di delegificazione (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) sia congruo in relazione quantomeno alla finalità di disciplinare elementi su cui non appaiono operare altre fonti di rango primario o se, invece, possa ricorrersi in questi ambiti a regolamenti di esecuzione ai sensi del comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 17, fatta sempre salva la possibilità di affidare agli strumenti regolamentari di cui al comma 4-*bis* dello stesso articolo 17 gli aspetti organizzativi e funzionali delle strutture amministrative di nuova istituzione;

al medesimo articolo 16 dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di chiarire:

a) se la previsione del comma 1 — secondo cui sui regolamenti di delegificazione è acquisito il parere, oltre che del Garante per la protezione dei dati, anche del presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) — comporti un potere esclusivo in capo al vertice amministrativo di quest'ultimo organo, o se invece sia rimesso al presidente il compito di rappresentare una valutazione collegiale dell'organo che presiede;

b) se la lettera *c)* del comma 1 — che indica tra gli oggetti del regolamento ivi previsto anche « le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto » — riguardi esclusivamente il personale della banca dati nazionale del DNA, come sembrerebbe dal tenore letterale della disposizione, ovvero riguardi anche il personale del laboratorio centrale;

all'articolo 17, comma 2 — ove si dispone in via transitoria che « il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno » — dovrebbe precisarsi se il suddetto termine decorre dall'entrata in vigore della legge oppure se invece tale termine debba intendersi riferito (in analogia a quanto previsto nel comma 1 del medesimo articolo) all'entrata in funzione della banca dati nazionale del DNA.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2042 Governo, approvato dal Senato, recante « Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale »;

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto riconducibile a diverse materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (lettera *a*), « difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi » (lettera *d*); « ordine pubblico e sicurezza » (lettera *h*); « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale » (lettera *l*); « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (lett. *g*);

l'articolo 9 prevede il prelievo (coattivo) di campioni biologici, ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale, nei confronti di alcune categorie di soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale;

ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, la restrizione della libertà personale è ammessa solo « nei casi e modi previsti dalla legge » e solo « per atto motivato dell'autorità giudiziaria »;

l'articolo 9 richiamato individua specificamente i casi e i modi in cui è ammesso il prelievo, ma non ne subordina l'effettuazione ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria;

peraltro, la motivazione del prelievo coattivo può intendersi contenuta nell'atto dell'autorità giudiziaria di disposizione della misura restrittiva della libertà personale a cui i soggetti passibili del prelievo ai sensi dell'articolo 9 devono risultare già sottoposti;

l'articolo 12, comma 2, stabilisce che « l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione

internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria »;

al primo periodo del comma 2 non è chiarito se per « polizia giudiziaria » e « autorità giudiziaria » si intenda l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero se vi sia una facoltà generalizzata di accesso;

al secondo periodo del comma 2, sarebbe opportuno chiarire se per « medesimi soggetti » si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero anche l'autorità giudiziaria, nel senso che l'organo della magistratura che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria;

l'articolo 13, comma 1, dispone la cancellazione (dalla banca dati) dei profili del DNA prelevati dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici in caso di assoluzione del soggetto interessato con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

il prelievo del campione biologico ai fini della determinazione del profilo del DNA e l'inserimento di quest'ultimo nella banca dati possono peraltro riguardare anche soggetti non indagati per alcun reato (ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 1, lettera *b*), e 24) ovvero soggetti successivamente prosciolti o assolti con sentenza definitiva ma con altra formula assolutoria;

il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che « in ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo »;

l'articolo 13 sembra quindi, nel complesso, stabilire un trattamento meno garantista dei soggetti che non sono indagati per alcun reato ovvero che sono prosciolti o assolti con formula diversa da quelle previste dal comma stesso rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

considerazioni analoghe possono essere svolte sull'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-*quater*, il quale introduce nell'ordinamento una disposizione la quale, tra l'altro, prevede l'immediata distruzione, di regola, del campione prelevato (dal soggetto imputato) in caso di definizione del procedimento (penale) con decreto di archiviazione o di pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale divenuta irrevocabile, senza disporre in ordine ai campioni relativi a soggetti non indagati;

l'articolo 24 introduce nel codice di procedura penale un articolo 224-*bis*, il quale prevede che, ove si proceda per determinati delitti e ciò sia indispensabile per la prova dei fatti, il giudice può disporre l'esecuzione coattiva di atti idonei a incidere sulla libertà personale, « quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale », ai fini della determinazione del profilo del DNA o « accertamenti medici »;

il prelievo coattivo, in quanto la disposizione non limita l'ambito soggettivo dei suoi potenziali destinatari ai soli soggetti indagati o imputati nel procedimento penale, deve ritenersi effettuabile nei confronti di chiunque;

dalla formulazione della disposizione non è chiaro se l'elenco degli atti idonei ad incidere sulla libertà personale in essa richiamati (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale) abbia carattere tassativo ovvero meramente esemplificativo, nel quale ultimo caso esso non presenterebbe quei caratteri di tipizzazione tassativa che la Corte costituzionale ha ritenuto indispensabili ai fini del rispetto del già ricordato articolo 13, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 238 del 1996);

alla luce del medesimo articolo 13, secondo comma, della Costituzione non appare, comunque, sufficientemente definita la natura degli « accertamenti medici » cui si fa riferimento nella disposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se per « polizia giudiziaria » e « autorità giudiziaria » si intendono l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero si intenda prevedere una facoltà di accesso generalizzata;

2) al secondo periodo del medesimo comma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se per « medesimi soggetti » si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero si intenda anche l'autorità giudiziaria nel senso, quindi, che l'organo dell'autorità giudiziaria che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria;

3) all'articolo 13, comma 1, valutino le Commissioni di merito se, in relazione alla cancellazione del profilo del DNA dalla banca dati e alla distruzione del campione biologico, il trattamento meno garantista, rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, dei soggetti che non sono indagati per alcun reato o che sono prosciolti o che sono assolti con formula diversa da quelle citate abbia una ragion d'essere ai fini del

rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

4) all'articolo 24, comma 1, capoverso articolo 224-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare tassativamente gli atti idonei ad incidere sulla libertà personale dei quali il giudice può disporre l'esecuzione coattiva, specificando inoltre il tipo di « accertamenti medici » cui si fa riferimento;

5) al medesimo capoverso articolo 224-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di delimitare l'ambito dei soggetti passibili di subire gli atti previsti dalla disposizione;

6) valutino le Commissioni di merito la ragionevolezza, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-*quater*;

7) valutino le Commissioni di merito la coerenza tra il Capo II e il Capo IV con riferimento al prelievo coattivo di campioni, al loro inserimento nella banca dati e alla loro cancellazione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

il provvedimento risulta iscritto nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, e quindi, in base ai principi della vigente disciplina contabile, risulta corretta l'imputazione degli oneri riferiti all'anno 2008 al triennio finanziario 2008-2010;

il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 reca le risorse necessarie a far fronte alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 32 senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che l'utilizzo degli accantonamenti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, a copertura di parte degli oneri scaturenti dal provvedimento in esame, sia da intendersi

come sostanzialmente riferito al Ministero degli affari esteri, in quanto relativo ad oneri derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali;

nell'ulteriore presupposto che gli oneri riferiti all'anno 2009 si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente del triennio finanziario 2009-2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante: « Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale » (n. 2042, Governo, approvato dal Senato, e abbinate),

rilevato che l'articolo 17 del Trattato prevede che, per aumentare il livello di sicurezza aerea, possano essere presenti a bordo degli aeromobili guardie armate, precisando che per « guardie armate » si intendono funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati a tal fine e preposti al mantenimento della sicurezza a bordo degli aeromobili e prevedendo altresì che le Parti contraenti si supportano reciprocamente durante la formazione iniziale e permanente delle guardie armate a bordo degli aeromobili e collaborano sulle questioni riguardanti l'attrezzatura di tali guardie;

rilevato altresì che l'articolo 21 del disegno di legge in esame interviene in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Trattato;

ritenuto che, in considerazione delle peculiari condizioni nelle quali gli agenti imbarcati sugli aeromobili si trovano ad operare e della delicatezza dei compiti di prevenzione ad essi affidati, sarebbe opportuno prevedere che a tali compiti siano destinate strutture

appositamente individuate e sia ad esse garantito adeguate e specifiche modalità di addestramento professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire disposizioni volte a prevedere, anche demandandola al Governo, l'individuazione di specifiche strutture per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e sicurezza a bordo degli aeromobili, di cui all'articolo 17 del Trattato, e ad assicurare che a tali strutture siano garantite adeguate e specifiche modalità di addestramento professionale.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge,

considerato che il Trattato oggetto di ratifica del disegno di legge in esame è volto a rafforzare tra gli Stati firmatari la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina;

osservato che, a tale scopo, si prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

preso atto del contenuto dell'articolo 16, che demanda a un regolamento di delegificazione, tra l'altro, la disciplina delle competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale;

valutata, infine, la delega legislativa recata dall'articolo 18, che dispone l'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale, indicando, nello specifico, i principi per la determinazione delle qualifiche e l'accesso alle stesse, oltre che per l'indicazione delle corrispondenti funzioni e delle modalità per l'avanzamento di carriera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2042 Governo, approvato dal Senato, e la proposta di legge n. 2069 Minniti, in merito all'Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale;

rilevato, in particolare, che il Capo II del provvedimento, che reca gli articoli da 5 a 19, contiene disposizioni relative all'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA;

considerato, con riferimento alla banca dati del DNA, che l'articolo 2, paragrafo 1, del Trattato di Prüm prevede espressamente l'impegno delle Parti contraenti a creare e gestire banche dati nazionali di analisi di DNA al fine di perseguire i crimini;

esaminato il comma 1 dell'articolo 13, che prevede che a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici;

esaminato altresì il comma 4 dello stesso articolo 13, che prevede che, in ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo;

esaminato, altresì, l'articolo 29 che, introducendo l'articolo 72-*quater* nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, prevede al comma 1 che dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza di assoluzione di cui all'articolo 530 del codice divenuta irrevocabile, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile e, al comma 2, che in ogni caso non sono soggetti a distruzione i dati ed i campioni biologici prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto per cui si procede;

tenuto conto della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale che, all'articolo 5, stabilisce che devono essere previsti adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della memorizzazione dei dati personali;

considerato che tale decisione quadro si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali figuranti o destinati a figurare negli archivi;

considerata altresì la raccomandazione R(92)1 del 10 febbraio 1992 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'impiego di analisi del DNA nell'ambito della giustizia penale, con la quale, riconoscendo ad un tempo l'importanza delle analisi del DNA nell'ambito delle indagini penali e la necessità di tutelare la dignità della persona, l'integrità personale, il diritto alla difesa e il principio di proporzionalità, si esortano gli Stati membri ad informare la propria legislazione nazionale secondo definiti e rigorosi principi e criteri, prevedendo in particolare che i campioni di DNA non devono essere conservati dopo la sentenza definitiva, salvo che la conservazione sia necessaria per scopi direttamente collegati a quelli per i quali si è proceduto al prelievo, e che i risultati delle analisi del DNA e le relative informazioni possono essere conservati quando l'interessato sia stato condannato per gravi delitti contro la vita, l'integrità personale e la sicurezza o nei casi in cui è coinvolta la sicurezza dello Stato;

esaminata al riguardo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza *S. e Marper c. Regno Unito* del 4 dicembre 2008, ha affermato che la natura omnicomprensiva e indiscriminata del potere di conservare impronte digitali, campioni cellulari e profili genetici di persone sospettate di reati, ma non condannate, non assicura un giusto equilibrio tra contrastanti interessi pubblici e privati, violando l'articolo 8 della CEDU, e che la conservazione dei materiali di persone che dovrebbero godere della presunzione di innocenza costituisce un comportamento del tutto improprio e pregiudizievole;

considerando, altresì, che in questa sentenza la Corte, con riferimento alla conservazione dei dati, nel richiamare la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 1981, nonché la

raccomandazione R(87)15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ha precisato che i principi fondamentali della protezione dei dati richiedono che la loro conservazione sia una misura proporzionata con riferimento alle finalità del prelievo e insistono sulla limitazione del periodo di conservazione;

esaminato inoltre l'articolo 24 del provvedimento, volto ad inserire nel codice di procedura penale l'articolo 224-*bis*, che prevede che quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

esaminato quindi l'articolo 25, che, inserendo nel codice di procedura penale l'articolo 359-*bis*, prevede che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-*bis*, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi;

ritenuto in proposito opportuno garantire il rispetto dei principi richiamati nella raccomandazione R(92)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, il quale costituisce altresì un principio consolidato dell'ordinamento dell'Unione europea;

valutate positivamente nel loro complesso le misure contenute nel provvedimento;

considerata altresì l'urgenza di approvare tempestivamente il provvedimento, ferma restando l'opportunità di valutare successivamente l'impatto delle norme da esso recate sull'ordinamento giuridico interno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, all'articolo 13, comma 1, l'opportunità di prevedere che la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni

biologici abbia comunque luogo nei casi in cui non sia pronunciata sentenza di condanna dell'interessato, incluse le ipotesi di prescrizione del reato, salvo i casi in cui venga coinvolta la sicurezza dello Stato;

valutino le Commissioni di merito, all'articolo 13, comma 4, l'opportunità di prevedere che il regolamento di attuazione ivi previsto sia adottato in conformità ai principi sanciti dalla raccomandazione R(92)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992, e dalla sentenza S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008 della Corte europea dei diritti dell'uomo al fine di garantire che i dati relativi al profilo del DNA siano custoditi nella banca dati per un periodo proporzionato alle finalità per cui sono stati memorizzati e per le quali dovrebbero essere utilizzati, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 29, capoverso « Art. 72-*quater* », comma 2;

valutino le Commissioni di merito, agli articoli 24 e 25, l'opportunità di prevedere che il prelievo coattivo di campioni biologici sia disciplinato rafforzando le garanzie idonee ad assicurare il pieno rispetto dei principi richiamati dalla raccomandazione R(92)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992, con particolare riferimento al principio di proporzionalità e comunque con modalità compatibili con le finalità di accertamento dei reati.

